

COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA

Provincia di Novara

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Attuazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265 / 1934, e del
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02.03.2016

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'apparato normativo nazionale e regionale vigente, ha ad oggetto la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del cimitero comunale. Con il presente regolamento l'amministrazione persegue lo scopo di ottenere elevati livelli di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione del cimitero.
2. Il Comune di San Nazzaro Sesia ha un cimitero dotato di un reparto a sistema di inumazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934,
3. Il Comune di San Nazzaro Sesia può, con apposita deliberazione consiliare, costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero con i Comuni contermini. In tale caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria possono essere effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 113 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

CAPO II

OBBLIGHI DELL'AUTORITA' COMUNALE

Art. 4 – Obbligo di ricevimento

1. Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti sul territorio comunale ed i prodotti del concepimento dei cittadini residenti;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 5 – Obbligo di manutenzione e vigilanza

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco. Qualora venga costituito un consorzio, la manutenzione spetta al Sindaco del Comune dove si trova il cimitero.
2. Il Coordinatore Sanitario della ASL territorialmente competente controlla il funzionamento del cimitero comunale e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
3. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 6 – Obbligo del servizio di custodia

1. Il cimitero comunale deve assicurare un adeguato servizio di custodia.
2. Il responsabile del servizio, anche tramite il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6, DPR 285/1990 e ss.mm.ii. Provvede inoltre ad iscrivere giornalmente, sopra apposito registro vidimato dal sindaco in duplice esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, DPR 285/1990 e ss.mm.ii., l'anno, il giorno, e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

Art. 7 – Obbligo di tenuta dei registri

1. I registri indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, mentre un altro esemplare viene conservato presso il servizio di custodia.

Art. 8 – Obbligo di tenuta della planimetria del cimitero comunale

1. Gli uffici comunali o consorziali competenti, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata:
 - in ogni caso, ogni cinque anni;

- quando sia creato un nuovo cimitero;
- quando sia soppresso quello attuale;
- quando a quello esistente siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO III CIMITERO E IMPRESE/LAVORI PRIVATI

Art. 9 – Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale sito in Via Fratelli dell'Olmo.

Art. 10 – Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 15.06.2015 e ricevuto relativo parere favorevole dell'A.S.L. NO – Azienda Sanitaria Locale (prot. Sisp/a/55821 del 06.11.2015).
2. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
3. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e inumazioni straordinarie ed eccezionali.
4. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il PRC individua aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, area cimiteriale da dedicare alla dispersione delle ceneri (cinerario), ossario comune, disposizione per locale magazzino/servizi. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree e i diversi tipi di opera, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11 – Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di un'opera, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, da certificato d'iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata dalla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cosa o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, ecc...e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà ottenere i permessi dal responsabile dell'ufficio competente.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento dei lavori e svolgere attività comunque censurabile.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 12 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione, di sepolture privati, devono essere approvati dal responsabile del servizio su conforme parere del coordinatore sanitario e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.90 n.285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale vigente.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area e il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del competente ufficio comunale.
8. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
9. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
10. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio competente.
11. I concessionari di sepoltura hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

Art. 13 - Responsabilità – deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 1.000,00 che le imprese devono pagare a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. E' vietato il prelievo di energia elettrica dal contatore che alimenta le lampade votive. Qualora le imprese si allaccino al contatore comunale dovranno rimborsare il consumo di ee. con il pagamento di una quota forfetaria di euro 100,00 altrimenti dovranno dotarsi di un generatore di ee. o di un contatore ee. temporaneo.
4. E' vietato alle imprese l'uso di acqua proveniente dal cimitero.
5. Le imprese devono pagare la somma forfetaria di euro 100,00 per l'utilizzo che i suoi dipendenti fanno dei servizi igienici siti nel cimitero comunale.

Art. 14 - Recinzioni aree – materiali di scarto

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate e riportare la pulizia del marciapiede antistante allo stato originario.

Art. 15 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. L'accesso deve avvenire dalla porta carraia.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o di impasto delle malte, come pure all'interno del cimitero stesso.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

5. I lavori di impasto delle malte dovranno essere svolti fuori dal cimitero su area indicata dal responsabile dell'ufficio tecnico.

Art. 16 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere all'ufficio.

Art. 17 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti

1. Il Sindaco, in occasione della commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo per lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione del materiale, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 18 - Vigilanza

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accertata, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 16.

CAPO IV COSTRUZIONI ACCESSORIE

Art. 19 – Costruzioni accessorie

1. In presenza delle necessarie condizioni igieniche, tecniche e strutturali, all'interno del cimitero comunale possono essere collocate una o più le seguenti costruzioni accessorie:

- deposito di osservazione;
- camera mortuaria;

- sala per autopsia;
- cappelle;
- crematorio;
- servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- alloggio del custode;
- impianti tecnici,
- magazzino.

2. Allo stato attuale il cimitero comunale possiede tutte le costruzioni accessorie indicate al comma precedente, con la sola eccezione delle seguenti:

- deposito di osservazione;
- sala per autopsia;
- crematorio;
- alloggio del custode,
- magazzino.

Art. 20 – Deposito di osservazione

1. Il Comune di San Nazzaro Sesia può, se lo ritenga opportuno e qualora ne sussistano le condizioni, provvedere a costruire un deposito di osservazione nel cimitero comunale, ai sensi e per gli effetti del DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

Art. 21 – Sala per autopsia

1. Il Comune di San Nazzaro Sesia può, se lo ritenga opportuno e qualora ne sussistano le condizioni, provvedere a costruire una sala per le autopsie all'interno del cimitero comunale.

2. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria di cui all'art. 65, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

3. Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico realizzato in grès, in ceramica, in marmo, in ardesia, in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro neutralizzazione.

Art. 22 – Crematori

1. Il crematorio deve essere costruito entro il recinto del cimitero ed è soggetto alla vigilanza del Sindaco.

2. Il crematorio può essere costruito solo se sussistono le condizioni previste dalla disciplina contenuta nelle vigenti leggi statali e regionali. Il progetto di costruzione del crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale

3. Il progetto di costruzione di un crematorio deve essere corredato da una relazione nella quale vengono illustrate:

- le caratteristiche ambientali del sito;
- le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto;
- i sistemi di tutela dell'aria dagli inquinamenti sulla base delle norme vigenti in materia.

Art. 23 – Alloggio per il personale del cimitero

1. Il Comune di San Nazzaro Sesia può, se lo ritenga opportuno e qualora ne sussistano le condizioni, provvedere a costruire un alloggio per il personale addetto al cimitero comunale.

2. Gli alloggi del personale addetto al cimitero comunale sono concessi per il solo uso di abitazione civile.

3. E' vietato al medesimo di:

- praticarvi qualsiasi tipo di attività industriale o commerciale, per conto proprio o altrui;
- praticarvi qualsiasi attività di lavatura e bucato per conto proprio o altrui;
- praticarvi qualsiasi tipologia di allevamento di animali o similare;
- usare i locali per deposito di generi di qualsiasi tipo, fatta eccezione per quelli di ordinario consumo delle famiglie.

4. Il personale addetto al cimitero deve usare i locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari, in modo tale che gli stessi non subiscano danni di alcun genere.

TITOLO II

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

CAPO I

RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL CIMITERO

Art. 24 – Elementi componenti la struttura del cimitero comunale

1. Il cimitero comunale di San Nazzaro Sesia comprende:

- un'area destinata ai campi di inumazione;
- un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, con spazi e loculi di varia natura;
- una camera mortuaria;
- una cappella;
- i servizi igienici destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- un ossario;
- un edificio (colombario) per la raccolta delle urne cinerarie.

Art. 25 – Servizio di custodia cimiteriale

1. Il servizio di custodia del cimitero comunale è assicurato dal seguente personale:

- un responsabile del servizio;
- un custode.

Art. 26 – Responsabile del servizio cimiteriale

1. Il responsabile del servizio cimiteriale:

- ritira e conserva presso di sè, l'autorizzazione di cui all'art. 6, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.
- tiene aggiornato mediante il custode l'apposito registro previsto dall'art. 52, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

- è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme atti in forza dei quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 c.p.

Art. 27 – Custode del cimitero comunale

1. Il custode del cimitero comunale:

- ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere, come previsto dall'art. 23, DPR 285/1990;
- assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue pertinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni del presente regolamento;
- esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti, sempre che ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune di San Nazzaro Sesia, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera

TITOLO III NORME DI SERVIZIO

CAPO I MODALITA' DI SEPOLTURA

Art. 28 – Autorizzazione alla sepoltura. Deposito temporaneo

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza l'autorizzazione rilasciata per iscritto dal Sindaco, per il tramite dell'ufficio dello Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al competente ufficio comunale. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia stata ottenuta l'autorizzazione del Sindaco o dei suoi delegati.
3. La durata del deposito non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nella suddetta autorizzazione.
4. Salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza l'autorizzazione del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 29 – Sepolture nei recinti comuni

1. Nelle sepolture nei recinti comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate negli spazi scoperti a tal uso destinate.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione

TITOLO IV DEPOSIZIONE DEI CADAVERI

CAPO I

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E CONTENUTO DEL FERETRO

Art. 30 – Osservazione dei cadaveri

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e ss. DPR 285/1990 e ss.mm.ii., il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 31 – Contenuto del feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 32 – Condizione del cadavere preliminare alla sepoltura

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito, o almeno convenientemente coperto con un lenzuolo.

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL FERETRO ED ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Art. 33 – Caratteristiche del feretro

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazioni, devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore iniziale non inferiore a cm 2. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che, per effetto degli intagli medesimi, in ogni punto sia garantito lo spessore di cui sopra.
2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in una cassa metallica dello spessore in inferiore a 0,660mm, se di zinco, a 1,5mm se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di cm 2.

Art. 34 – Elementi identificativi del feretro

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica con nome, cognome, data di nascita

e data di morte del defunto impressa a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi del seppellimento.

2. La cassa metallica, che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

TITOLO V TRASPORTO DEI CADAVERI

CAPO I TARIFFE ED INCARICATI DEL TRASPORTO

Art. 35 – Tariffe per il trasporto

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune di San Nazzaro Sesia o a pagamento, secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto dell'art. 19, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

Art. 36 – Incaricati del trasporto

1. Il trasporto di cui all'articolo precedente, può essere fatto a cura dalla famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse, di osserva quanto disposto dagli artt. 20 e 21, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

Art. 37 – Trasporto dentro e fuori il territorio comunale

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in un luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni degli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato anche al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta una sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di cui al comma precedente dovrà essere comunicato anche ai Sindaci dei suddetti Comuni.

CAPO II DISPOSIZIONI PER I CADAVERI RINVENUTI IN LUOGO PUBBLICO

Art. 38 – Cadaveri rinvenuti in luogo pubblico.

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti rinvenuti nei luoghi pubblici o lungo la pubblica via per infortunio o altra causa, verranno trasportati al deposito di osservazione, o in altro locale idoneo del cimitero comunale, dove si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Art. 39 – Morte per malattie infettive. Esercizio del potere d'ordinanza

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in una duplice cassa in ottemperanza all'art. 18, DPR 285/1990 e ss.mm.ii., con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco non le vieti.
2. L'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente, per ragioni di igiene, spetta ai sensi dell'art.1 della L.R. 30 del 26.10.1982, il Sindaco si avvale direttamente dei presidi dell'A.S.L. competente per territorio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando si tratti di malattie infettive di cui all'elenco citato nel comma 1 del presente articolo.
4. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 40 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Art. 40 – Morte da esposizione alle radiazioni nucleari. Misure di contrasto alla contaminazione

1. Quando dalla denuncia della causa di morte, risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

CAPO IV DISCIPLINA DEI CORTEI FUNEBRI

Art. 41 – Svolgimento dei cortei funebri

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero comunale, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non vengano eseguite funzioni religiose.

Art. 42 – Divieto di interruzione dei cortei funebri

1. I cortei funebri non devono fare soste lungo il percorso ne possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.
2. La polizia municipale assume le misure necessarie affinché che il corteo possa svolgersi senza interruzioni

CAPO V TRASPORTI FINALIZZATI ALLA CREMAZIONE E TRASPORTI DA O VERSO L'ESTERO

Art. 43 – Trasporti finalizzati alla cremazione. Regime di autorizzazione

1. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con un unico decreto emesso dal Sindaco nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13, è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 44 – Trasporto di cadaveri all'estero. Trasporto di lunga durata

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dal casi previsto dalla Convenzione di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni dell'art. 30 DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

2. Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 45 – Trasporto fuori dal Comune di San Nazzaro Sesia. Obbligo di custodia dei necrofori

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente:

- dal domicilio del defunto con carro apposito chiuso, se per via ordinaria;
- dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero comunale nel caso che si svolgano anche in altre località, funzioni religiose con accompagnamento del corteo

2. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 46 – Trasporti verso i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino o verso lo Stato Città del Vaticano

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con il R.D. 1379 del 1 luglio 1937, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiama quanto previsto dall'art. 27, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato Città del Vaticano si richiama la Convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con il R.D. 1055 del 16 giugno 1938.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla Convenzione di Berlino, si applica quanto previsto dall'art. 28 e 29, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

Art. 47 – Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione, sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero comunale il permesso di seppellimento, con le modalità di registrazione di cui Agli articoli che seguono. Le onoranze funebri possono essere vistate su proposta del Coordinatore Sanitario.

Art. 48 – Trasporti di cadaveri che attraversano il territorio comunale

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 49 – Ambito soggettivo delle norme precedenti. Estensione

1. Alle norme precedenti sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale, o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma, quanto disposto dall'art. 35, DR 285/1990 e ss.mm.ii

Art. 50 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali ed igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO VI INUMAZIONI

CAPO I CAMPI E MODALITA'

Art. 51 – Campi per le inumazioni

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alle sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

Art. 52 – Ordine di inumazione

1. Gli inservienti devono seguire, nella preparazione delle fosse e delle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila o tra fossa e fossa, rifiutando qualsiasi richiesta in senso opposto, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in casi speciali.

2. Quando, seguendo l'ordine di cui al comma 1, lo spazio disponibile per le sepolture comuni risulta tutto occupato, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni, scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle inumazioni più antiche, sempre che le stesse durino da dieci anni, come indicato dal presente regolamento.

3. Le ossa che si rinvenissero durante le operazioni per l'esecuzione di nuove inumazioni, saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami verranno distrutti termicamente all'interno del cimitero comunale.

Art. 53 – Modalità di inumazione

1. Ciascuna delle fosse destinate all'inumazione, deve essere scavata a metri 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere, loro parte più profonda, la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80, e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50m.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 54 – Elementi di riconoscimento delle inumazioni

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali o altri elementi ornamentali.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di sepoltura. Sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Sulla targhetta, previa autorizzazione del Comune, è possibile collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

4. E' permesso il deposito, sulle fosse, di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato comparto del cimitero comunale, sarà in esso collocato un avviso permanente, e gli aventi diritto potranno raccogliere e fare trasportare ossa e ritirare oggetti scaduti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso, ogni cosa cadrà in proprietà del Comune di San Nazzaro Sesia.

CAPO II REGOLE TECNICHE

Art. 55 – Disciplina tecnica per la profondità dello scavo e per lo spostamento della terra

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a metri 2 di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga posta in superficie.

Art. 56 – Regole per l'esecuzione in funzione dell'età del defunto

1. Le fosse per le inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per le inumazioni di cadaveri di fanciulli di età inferiore a dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 1,50 e la larghezza di metri 0,50 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Art. 57 – Divieto di impiego di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della canna di legno.
3. Lo spessore della tavole di legno non deve essere inferiore a cm 2.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri, ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 58 – Obbligo di inumazione separata. Eccezioni

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nel momento del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

Art. 59 – Modalità di posizionamento dei feretri

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde, oppure a braccia o con mezzi meccanici. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato dal precedente art. 56.
2. Salvo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi e compiere qualsiasi atto che possa considerarsi lesivo del sentimento di rispetto verso i defunti.

CAPO III GESTIONE DEGLI ELEMENTI ORNAMENTALI

Art. 60 – Possibilità di collocare e coltivare arbusti e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare unicamente la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m 1,10.

2. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono essere ridotti alla suddetta altezza a semplice richiesta dell’Autorità comunale. In caso di inadempienza, il Comune di San Nazzaro Sesia provvederà, allo sgombero, al taglio e allo sradicamento. All’infuori di quanto previsto dagli articoli precedenti e successivi, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 61 – Possibilità di collocare croci, monumenti ed altri ornamenti sulle fosse

1. Sulle fosse del campo comune è permesso il collocamento di croci, monumenti o lapidi in metallo, cemento o pietra entro le dimensioni indicate nell’allegato tecnico del presente regolamento.

2. Tali ornamenti, trascorso il periodo di dieci anni, diventano di proprietà del Comune di San Nazzaro Sesia. Agli interessati è concesso il diritto di rinnovazione, dietro al pagamento integrale della tassa in vigore al tempo della scadenza.

3. Le scritte apposte su questi elementi ornamentali devono essere limitate a:

- cognome, nome, età e condizione del defunto;
- nome di chi fa apporre il ricordo.

4. Eventuali elementi integrativi possono essere apposti, su richiesta degli interessati, solo con deliberazione della giunta comunale.

TITOLO VII TUMULAZIONI

CAPO I OGGETTO E CONDIZIONI DELLE SALME

Art. 62 – Oggetto delle tumulazioni (sepulture private)

1. Dietro domanda degli interessati, il Comune di San Nazzaro Sesia può concedere l’uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali
- b) tombe o loculi individuali
- c) nicchie ossario e cinerarie per la raccolta dei resti mortali degli individui

Art. 63 – Condizioni delle salme da tumulare

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) dell’articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno e l’altra di metallo, con requisiti tecnici corrispondenti a quelli indicati dagli artt. 30 e 31, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

Art. 64 – Divieto di alterazione delle dimensioni delle salme. Vilipendio di cadavere.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento delle tumulazione.
2. Il responsabile del Servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere si cui all'art. 410 c.p.

CAPO II MODALITA' DI CONCESSIONE

Art. 65 – Tassa di concessione per la tumulazione. Fissazione e aggiornamento

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale. Con analogo atto, si provvede al loro aggiornamento.
2. L'aggiornamento va fatto tutte le volte che l'Autorità Comunale lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni 5 anni.

Art. 66 – Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei singoli concessionari.
2. Se per ogni tomba, nicchia o loculo vi sono più concessionari, essi saranno obbligati in solido nei confronti dell'autorità comunale

Art. 67 – Destinatari delle concessioni

1. Le tombe di famiglia, o monumentali, possono essere concesse a:
 - a) una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) enti, corporazioni o fondazioni.
2. Nel caso a), la concessione di intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro diritto, ivi compreso quello della trasmissione *mortis causa*.
3. Nel caso b), la concessione è tale per cui le persone o le famiglie concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba *mortis causa*, ai loro legittimi successori, con esclusione di ogni altro soggetto.
4. Fra i successori di cui al caso b), sono ricompresi:
 - a) gli ascendenti e i discendenti n line retta in qualunque grado
 - b) i fratelli e le sorelle consanguinee
 - c) il coniuge
5. Non potrà essere fatta alcuna concessione di aree per la sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato unicamente ai soggetti regolarmente iscritti all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 68 – Tumulazione dei conviventi

1. La tumultazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 2, DPR 285/1990 e ss.mm.ii., è consentita qualora in presenza di una richiesta indirizzata al Sindaco, anche di uno solo dei concessionari:

- vi sia il consenso di tutti gli altri concessionari;
- la convivenza si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art. 69 – Esclusione di tumultazione multipla.

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale il Comune di San Nazzaro Sesia ha emesso specifico atto di concessione.

3. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo o a qualsiasi titolo.

4. Alla scadenza di tale termine, il Comune di San Nazzaro Sesia rientra in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

Art. 70 – Elementi ornamentali

1. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi, non potranno essere eseguite o poste in opera se non dopo avere chiesto ed ottenuto l'apposito atto di assenso dell'Autorità Comunale.

2. In ogni caso è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i cm 15.

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER LE TOMBE DI FAMIGLIA E MONUMENTALI

Art. 71 – Costruzione di tombe di famiglia o monumentali

1. Su richiesta degli interessati, potrà essere dato in concessione il terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, a loro complete cura e spese. I singoli progetti dovranno essere approvati dal competente ufficio comunale, su parere conforme della competente autorità sanitaria, e sentita la commissione edilizia comunale. All'atto di approvazione del progetto, verrà definito anche il numero di salme che potranno essere accolte dal sepolcro.

3. Dette sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero comunale.

4. Ad opera terminata e prima dell'uso, dette tombe dovranno essere collaudate dall'Autorità Comunale, allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario.

Art. 72 – Divieto di cessione delle tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia non possono essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a precedenti concessioni, il Comune di San Nazzaro Sesia ha il diritto di rientrare nel possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati.
2. Contestualmente, il Comune rientra in proprietà delle opere murarie eventualmente costruite nel sottosuolo o nel soprasuolo.
3. Le aree che si vengono a liberare potranno essere date in concessione a chiunque ne faccia richiesta. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.
4. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 73 – Divieto di costruzione senza autorizzazione

1. Nessuna opera, anche se di minima entità, può essere iniziata nel cimitero comunale, ove manchi l'atto di autorizzazione emesso dal competente ufficio comunale.

CAPO IV DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 74 – Concessioni di tombe, nicchie e loculi

1. La concessione delle tombe, delle nicchie o dei loculi individuali deve risultare da atto scritto, redatto nelle forme della legge e a spese del concessionario.
2. Il diritto di concessione individuale ha una durata di anni 99, decorrenti dalla data della tumulazione della salma per la quale la tomba, la nicchia o il loculo è stato concesso. Alla scadenza sarà possibile un solo rinnovo per un periodo non superiore a 30 anni, previo pagamento della tariffa in vigore per la concessione d'uso del loculo.
3. Su richiesta degli interessati, i resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
4. La retrocessione da parte del legittimo concessionario di un loculo cimiteriale inutilizzato sarà accolta con atto del responsabile del servizio, riconoscendo al rinunciatario un indennizzo pari al 50% della tariffa pagata a suo tempo, da liquidarsi solo al momento in cui si verifichi la nuova concessione a terzi dello stesso loculo.

Art. 75 – Durata delle concessioni delle tombe di famiglia o monumentali

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali emesse dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, hanno durata di 99 anni. Prima della scadenza di tale periodo, gli interessati potranno chiedere all'Autorità comunale il rinnovo.
2. In caso di accoglimento dell'istanza, la nuova concessione non potrà avere durata superiore ad anni 50 previo il pagamento della tariffa in vigore per le concessioni d'uso aree cimiteriali.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza, nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. Nel caso di domanda proposta entro i termini, e di constatata regolarità della successione, la concessione potrà essere rinnovata previo pagamento della tariffa di importo pari a quello in vigore al momento della scadenza.
4. La mancanza di richiesta costituisce presunzione legale di abbandono da parte degli interessati. In tal caso dovrà adottarsi apposita deliberazione della giunta comunale, che dovrà essere pubblicata

all'Albo Pretorio on-line e anche tramite affissione, per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune di San Nazzaro Sesia.

Art. 76 – Revoca ed estinzione delle concessioni

1. Eventuali concessioni di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR 285/1990, potranno essere revocate in qualsiasi momento trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove di verificchi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento del cimitero o alla costruzione di uno nuovo.

2. Tutte le concessioni si estinguono in caso di soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dagli artt. 98 - 99, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

TITOLO VIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I TIPOLOGIA E SVOLGIMENTO DELLE ESUMAZIONI

Art. 77 – Tipologia delle esumazioni

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento o alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

3. Le seconde si fanno quando, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per:

- indagini nell'interesse della giustizia;
- essere trasportati in altre sepolture;
- essere cremati.

Art. 78 – Disciplina delle esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, DPR 285/1990 e ss.mm.ii., vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero occupati per prime.

2. Il Sindaco può autorizzare, nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

3. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Per le estumulazioni si rinvia a quanto previsto dal presente regolamento.

4. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco, all'uopo emessa, ai sensi dell'art. 83, DPR 285/1990 ss.mm.ii. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art. 79 – Raccolta delle ossa e materiale rinvenuto durante l'esumazione

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, a meno che coloro i quali ne avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private da essi acquistate nel recinto di cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco, che potrà essere collocata anche in loculi o cellette già occupate, se sufficientemente capienti.
3. Le lapidi, i cippi ed altri analoghi elementi ornamentali dovranno essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune di San Nazzaro Sesia che potrà disporne solo per le operazioni di costruzione o restauro del cimitero medesimo.

Art. 80 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 81 – Divieto generale di apertura dei feretri. Eccezioni

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per le sepolture a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi motivo, fatto salvo che per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite autorizzazione del Sindaco.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle disposizioni da detta Autorità eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della ASL territorialmente competente e dell'incaricato del servizio di custodia. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre;
 - quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi 2 anni dalla morte ed il Coordinatore Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 82 – Divieto di esumazione straordinaria. Eccezioni

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare presso il competente ufficio comunale una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 83 – Attività di verbalizzazione

1. Dell'attività di esumazione deve essere redatto apposito processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio dello Stato Civile.

CAPO II ESTUMULAZIONI. ESUMAZIONI FATTE PER SCOPI PARTICOLARI

Art. 84 – Disciplina delle estumulazioni. Rinvio

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86, DPR 285/1900 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 85 – Esumazioni straordinarie finalizzate al trasporto della salma fuori dal cimitero o alla cremazione

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altra sepoltura o da cremare, sono autorizzate dal Sindaco con apposito atto. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della ASL competente per territorio e dal custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite:

- dall'Autorità Giudiziaria, per meglio conseguire le sue ricerche di giustizia;
- dall'Autorità Sanitaria, finalizzate alla tutela dell'igiene e della salute pubblica

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Art. 86 – Modalità di esecuzione di esumazioni od estumulazioni straordinarie

1. Per eseguire una esumazione o una estumulazione straordinaria dovrà tenersi conto del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato, onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente le ossa oppure la salma nella sua cassa, specie dopo il periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Esaminato il fondo della cassa per verificarne lo stato, se questa dovesse presentare segni di logoramento, anche minimi, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata ancora posta all'interno dell'imballaggio.

3. Avuti particolari riguardi per al manovra del feretro, l'esumazione non necessita di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata soluzione acquosa satura al 5% di idrossido di calcio (acqua di calce) e con miscela di cresolo grezzo e resine saponificate (soluzione di creolina). Trattamento analogo dovrà applicarsi anche al terreno circostante che possa avere avuto contatto con il feretro.

4. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.

CAPO IV ONERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESTUMULAZIONI

Art. 87 – Pagamento delle spese

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate nella casse comunali le somme di compensi per assistenza e di opera del personale.
2. Dette somme sono previste dalla Giunta comunale con apposita deliberazione e vengono aggiornate con analogo atto.
3. L'aggiornamento va fatto tutte le volte che l'Autorità Comunale lo ritiene opportuno e, in ogni caso, almeno una volta ogni 5 anni.

TITOLO IX CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI ED AUTOPSIE

CAPO I - CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 88 – Oggetto e finalità

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri.). Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03, la Circolare Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993. e Circ. MS n° 10/98.

Art. 89 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di decesso, o da un suo delegato, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Gli aventi titolo possono manifestare la volontà di procedere alla cremazione del loro congiunto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr 445/2000 e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, come disposto dall'art. 38 del Dpr 445 citato.

2. Ai fini dell'affidamento o della dispersione delle ceneri di coloro i quali, al momento della morte,

risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione fino al momento del decesso.

3. Quanto previsto al comma 1 lett. a) e b) ed al comma 2 del presente articolo non si applica nei casi in cui i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso contraria alla cremazione fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettroalimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

5. Nel caso di cremazione successiva alla sepoltura è competente il Comune ove è sepolta la salma.

6. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato del medico legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1. lett. a).

7. In caso di morte sospetta o dovuta a reato, occorre il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

8. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Art. 90 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

1. Si definisce *resto mortale*:

il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 10 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 20 anni).

2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di resti mortali, come sopra definiti, si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.

3. Per la cremazione di resti mortali:

a) l'autorizzazione viene concessa dal Responsabile del Servizio Demografico del Comune di Santhià o suo delegato quando, al momento della richiesta, i resti mortali siano collocati nel cimitero del Comune;

b) non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del Dpr 10 settembre 1990, n. 285.

4. Può essere autorizzata, da parte del Responsabile del Servizio Demografico o suo delegato, la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulati alla scadenza della concessione, previo assenso dei familiari, oppure si può disporre d'ufficio se si tratta di salme di persone decedute dopo il 27 ottobre 1990.

5. In caso di irreperibilità dei familiari si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, all'ingresso del cimitero e in prossimità delle inumazioni o delle tumulazioni interessate.

Art. 91 – Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 92 - Urne cinerarie e colombari

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, avente

le dimensioni massime di cm. 40 x cm. 40 ed altezza cm. 40, costituite di materiale resistente (metallo, marmo, legno, ecc.), con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature, con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e recare all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari posti in sepolture private.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, o sia stata espressa volontà per la dispersione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

5. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, che risultasse deteriorata, si dovrà disporre che venga rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 93 - Modalità di conservazione delle ceneri

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale, in loculo oppure in sepoltura di famiglia e, in questo caso, anche in presenza di un feretro;

- la durata della tumulazione è prevista in 35 anni;

- la tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo concessorio o residuo.

b) Inumata in area cimiteriale:

- l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale avuta in concessione;

- la durata dell'inumazione è prevista in 35 anni, rinnovabile per ugual periodo di tempo.

2. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0,40 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,30. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e la superficie del campo.

3. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico progressivo di fila e fossa.

4. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale non biodegradabile in modo da assicurare l'identità e l'individualità delle ceneri.

5. Il servizio di inumazione delle ceneri è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

6. L'urna cineraria può essere:

a) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del Dpr 10 settembre 1990, n. 285;

b) consegnata al soggetto affidatario.

Art. 94 - Dispersione delle ceneri

1. Nel territorio del Comune di San Nazzaro Sesia la dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, che è costituito dallo stesso manufatto adibito ad ossario comune;

b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale;

c) nei torrenti;

d) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;

e) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione nei corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
5. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
6. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.
7. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria, salvo giustificati motivi.
8. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.
9. In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso di cui al punto 3) del presente articolo contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
10. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento all'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20 del 31 ottobre 2007.

Art. 95 - Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune all'interno del cimitero come ubicato nel PRC sul lato sinistro dell'ingresso n.2.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 96 - Affidamento delle ceneri

1. L'urna contenente le ceneri, affidata secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L.R. Piemonte 20/2007, deve essere consegnata sigillata da chi ha effettuato la cremazione.
2. L'affidatario deve custodire l'urna con modalità tali da consentire una destinazione stabile. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale.
3. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e comunicarne l'eventuale trasferimento in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
4. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
5. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
6. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
7. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
8. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono

conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

9. In caso di rinuncia l'affidatario o i suoi eredi sono tenuti a conferirla, per la conservazione, nel cimitero comunale, il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota nel registro.

10. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato, è tenuto a consegnarla al cimitero comunale che provvederà come sopra.

Art. 97 - Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel cimitero verrà realizzata apposita targa individuale con dati anagrafici a memoria dei defunti che sono stati cremati e le cui ceneri sono state consegnate ad un affidatario per la loro conservazione oppure sono state disperse.

2. Su indicazione dell'Ufficio Tecnico, la Giunta Municipale individuerà apposita area all'interno del cimitero per la realizzazione della targa, stabilendone le caratteristiche (dimensioni, materiale). Con lo stesso provvedimento la Giunta Municipale individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.

Art. 98 - Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

1. Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere annotate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile.

2. Copia delle autorizzazioni deve essere trasmessa all'addetto del cimitero che provvederà ad annotarla sul registro cimiteriale e disporrà per la realizzazione dell'iscrizione nel luogo della memoria di cui al precedente art. 97.

CAPO II AUTOPSIE

Art. 99 – Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco da parte del Direttore Sanitario dell'ospedale o casa di cura ove è stato eseguito il riscontro diagnostico. Il medico che lo ha eseguito aggiorna o modifica la scheda di morte.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco e al Coordinatore Sanitario della ASL territorialmente competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 254 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934 e ss.mm.ii.

4. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività, devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art.38, DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

5. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO III

ATTIVITA' DI IMBALSAMAZIONE

Art. 100 – Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
 - una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
 - distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo, che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione, di cui agli artt. 8 e ss., DPR 285/1990 e ss.mm.ii.

Art. 101 – Imbalsamazione di cadaveri contaminati da radionuclidi

1. L'imbalsamazione dei cadaveri contaminati da radionuclidi, qualunque sia il metodo utilizzato deve essere eseguito osservando le prescrizioni vigenti in tema di controllo della radioattività ambientale, e con la sorveglianza fisica degli operatori, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 69, DPR 185/1964 e ss.mm.ii.

TITOLO X

POLIZIA DEL CIMITERO

CAPO I

APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 102 – Disciplina per l'apertura del cimitero comunale

1. Il cimitero comunale sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. Analogo avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di San Nazzaro Sesia.
3. Sono di norma previste due modalità di apertura al pubblico, una riferita al periodo estivo ed una riferita al periodo invernale.
4. Disposizioni particolari possono essere previste in corrispondenza delle festività civili e religiose.

Art. 103 – Divieto di ingresso

1. I veicoli o gli animali di qualsiasi tipo e dimensione potranno introdursi nel cimitero soltanto durante l'orario di servizio.
2. E' assolutamente vietato introdurre cani o altri animali che non siano tenuti al guinzaglio.
3. Sarà pure proibito l'ingresso ai minori che non siano accompagnati da soggetti maggiorenni.

4. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso la tomba dei propri famigliari.

Art. 104 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare in bicicletta, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- introdurre oggetti irriverenti;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza previa autorizzazione;
- danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la previa autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei famigliari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;
- qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 105 – Pulizia del cimitero

1. Il viale centrale, quelli laterali, i sentieri e gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine possibile.

2. Nei campi comuni e nella zona delle fosse private, l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata, e successivamente bruciata all'interno del cimitero.

3. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opera del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 106 – Coltivazioni, fiori e corone

1. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero comunale.

2. I fiori, le corone, i cestini esposti in occasione delle tumulazioni devono essere rimossi:

- nei mesi da Ottobre ad Aprile, entro 6 giorni dalla tumulazione;

- nei mesi da Maggio a Settembre, entro 3 giorni dalla tumulazione.

3. E' consentita l'esposizione di fiori, vasi, ceri e ogni addobbo, sulla pavimentazione dei casellari dei loculi e fuori dalla cappelle cimiteriali, solo per la settimana precedente e successiva alla festività dei defunti ed in occasione della festa patronale.

Art. 107 – Cura delle tombe da parte dei privati

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi ed ogni altro elemento ornamentale ivi presente.

2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere riparati, sarà cura del custode del cimitero comunale di ritirarli, con addebito dell'eventuale costo alle famiglie interessate, per provvedere alla loro distruzione o al loro riutilizzo per costruzioni dentro al cimitero medesimo. Il custode avvisa per iscritto le famiglie interessate, le quali hanno tempo un mese per provvedere, scaduto il quale verranno ritirati dal custode.

Art. 108 – Diritto di rimozione forzata degli ornamenti

1. Il comune di San Nazzaro Sesia ha il diritto di rimuovere gli ornamenti, anche provvisori o temporanei, tutte le volte che le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo.

2. Analogamente può provvedere alla rimozione degli ornamenti pericolanti collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.

CAPO II DIVIETI E OBBLIGHI

Art. 109 – Divieto di asportazione

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero comunale è vietata, così come è vietato asportare anche fiori, arbusti o corone.

Art. 110 – Divieto di danneggiamento o di modificazione dello stato dei luoghi

1. E' assolutamente proibito causare qualsiasi tipo di danno o di sfregio ai muri interni del cimitero, delle cappelle, delle lapidi e a qualsiasi altro elemento strumentale. Analogamente, è vietato eseguire qualsiasi tipo di iscrizione che non sia stata preventivamente autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 111 – Divieto di partecipazione alle esumazioni straordinarie

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto, od assistente per legge alle operazioni, presenziare alla esumazioni straordinarie.

Art. 112 – Obbligo di mantenimento di un contegno corretto

1. Chiunque, all'interno del cimitero comunale, tenesse un contegno non conveniente con il luogo, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal custode, dal personale del cimitero o dagli agenti di Polizia Municipale, provvedendo se del caso, anche all'accompagnamento coattivo.
2. Sono fatte salve le conseguenze amministrative e penali previste ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO XI COSTRUZIONI ESTERNE AI CIMITERI

CAPO I DISCIPLINA DELLE CAPPELLE PRIVATE

Art. 113 – Costruzione di cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la costruzione delle cappelle private fuori dal cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario della ASL territorialmente competente.
2. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 114 – Tumulazione in cappelle private fuori dal cimitero

1. Per la tumultazione nelle cappelle private di cui all'articolo precedente, oltre l'autorizzazione di cui all'art. 6, DPR 285/1990 e ss.mm.ii., occorre il nulla osta del Sindaco, il quale lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere sepoltura nella cappella.

Art. 115 – Tasse di concessione

1. I comuni non possono imporre tasse di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private superiori a quelle previste per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

Art. 116 – Obbligo di conformità

1. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/1990 e ss.mm.ii., per le sepolture private esistenti nei cimiteri.
2. La loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di fatto previste dal comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.
4. Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonché i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, come i cimiteri comunali, sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 117 – Autorizzazione ministeriale alla tumulazione in luoghi particolari

1. A norma dell'art. 341, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio Stato, previo parere del Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località differenti dal cimitero, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

2. Detta tumulazione può essere autorizzata quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze.

TITOLO XII CONTRAVVENZIONI

CAPO I

DISCIPLINA DELLE CONTRAVVENZIONI E RINVIO IN MATERIA PENALE

Art. 118 – Disciplina delle contravvenzioni

1. Le violazioni di quanto previsto dal presente regolamento sono soggette a sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

2. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt.338, 339, 340 e 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934, come modificati dall'art. 3, L.603/1961 e dagli artt. 32 e 113, L.689/1981.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 119 – Soppressione del cimitero comunale.

1. Fino a quando perdureranno le condizioni prescritte dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie e dal presente regolamento, il Cimitero comunale di San Nazzaro Sesia non potrà essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. Tale soppressione verrà deliberata dal consiglio comunale, sentito il parere del Coordinatore Sanitario della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Art. 120 – Limiti all'utilizzo del terreno in caso di soppressione del cimitero

1. Il terreno di cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

2. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 121 – Conseguenze della soppressione sulle concessioni in essere

1. In caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del comune.

2. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 122 – Destinazione dei monumenti e dei segni funebri in seguito alla soppressione

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del comune.

CAPO II ABROGAZIONI E PUBBLICITA'

Art. 123 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme contenute in atti del Comune di San Nazzaro Sesia con esso contrastanti.

Art. 124 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è pubblicata nel sito WEB istituzionale del Comune di San Nazzaro Sesia, in apposita sezione della pagina principale (home page).

2. Copia del presente regolamento è altresì tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

CAPO III CASI NON PREVISTI E MUTAMENTI NORMATIVI

Art. 125 – Casi non previsti dal regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285/1990 e ss.mm.ii. e nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/1934.

Art. 126 – Effetti dei mutamenti normativi. Rinvio automatico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di norme sopravvenute alla sua adozione.
2. Per tali casi, nell'attesa delle modifiche al presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 127 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

SOMMARIO E INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Competenze	2
Art. 3 – Responsabilità	2

CAPO II OBBLIGHI DELL'AUTORITA' COMUNALE

Art. 4 – Obbligo di ricevimento	2
Art. 5 – Obbligo di manutenzione e vigilanza	3
Art. 6 – Obbligo del servizio di custodia	3
Art. 7 – Obbligo di tenuta dei registri	3
Art. 8 – Obbligo di tenuta della planimetria del cimitero comunale	3

CAPO III CIMITERO E IMPRESE / LAVORI PRIVATI

Art. 9 – Elenco cimiteri	4
Art. 10 – Piano regolatore Cimiteriale	4
Art. 11 – Accesso al cimitero	4
Art. 12 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri	5
Art. 13 – Responsabilità – deposito cauzionale	5
Art. 14 – Recinzioni aree – materiale di scarto	5
Art. 15 – Introduzione e deposito di materiali	6

Art. 16 – Orario di lavoro	6
Art. 17 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti	6
Art. 18 – Vigilanza	6

CAPO IV COSTRUZIONI ACCESSORIE

Art. 19 – Costruzioni accessorie	6
Art. 20 – Deposito di osservazione	7
Art. 21 – Sala per autopsia	7
Art. 22 – Crematori	7
Art. 23 – Alloggio per il personale del cimitero	7

TITOLO II ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

CAPO I RISORSE UMANE E STRUMENTALI DEL CIMITERO

Art. 24 – Elementi componenti la struttura del cimitero comunale	8
Art. 25 – Servizio di custodia cimiteriale	8
Art. 26 – Responsabile del servizio cimiteriale	8
Art. 27 – Custode del cimitero comunale	9

TITOLO III NORME DI SERVIZIO

CAPO I MODALITA' DI SEPOLTURA

Art. 28 – Autorizzazione alla sepoltura. Deposito temporaneo	11
Art. 29 – Sepolture nei recinti comuni	10

TITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI

CAPO I

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E CONTENUTO DEL FERETRO

Art. 30 – Osservazione dei cadaveri	10
Art. 31 – Contenuto del feretro	10
Art. 32 – Condizione del cadavere preliminare alla sepoltura	10

CAPO II

CARATTERISTICHE DEL FERETRO ED ELEMENTI IDENTIFICATIVI

Art. 33 – Caratteristiche del feretro	10
Art. 34 – Elementi identificativi del feretro	10

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

CAPO I

TARIFFE ED INCARICATI DEL TRASPORTO

Art. 35 – Tariffe per il trasporto	11
Art. 36 – Incaricati del trasporto	11
Art. 37 – Trasporto dentro e fuori il territorio comunale	11

CAPO II

DISPOSIZIONI PER I CADAVERI RINVENUTI IN LUOGO PUBBLICO

Art. 38 – Cadaveri rinvenuti in luogo pubblico	11
--	----

CAPO III

TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

Art. 39 – Morte per malattie infettive. Esercizio del potere d'ordinanza	12
Art. 40 – Morte da esposizione alle radiazioni nucleari. Misure di contrasto alla Contaminazione	12

**CAPO IV
DISCIPLINA DEI CORTEI FUNEBRI**

Art. 41 – Svolgimento dei cortei funebri	12
Art. 42 – Divieto di interruzione dei cortei funebri	12

**CAPO V
TRASPORTI FINALIZZATI ALLA CREMAZIONE
E TRASPORTI DA O VERSO L'ESTERO**

Art. 43 – Trasporti finalizzati alla cremazione. Regime di autorizzazione	13
Art. 44 – Trasporto di cadaveri all'estero. Trasporto di lunga durata	13
Art. 45 – Trasporto fuori dal Comune di San Nazzaro Sesia. Obbligo di custodia dei necrofori	13
Art. 46 – Trasporti verso i Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino o verso lo Stato Città del Vaticano	13
Art. 47 – Feretro proveniente da altro Comune o dall'estero	13
Art. 48 – Trasporti di cadaveri che attraversano il territorio comunale	14
Art. 49 – Ambito soggettivo delle norme precedenti. Estensione	14
Art. 50 – Trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili	14

**TITOLO VI
INUMAZIONI**

**CAPO I
CAMPI PER LE INUMAZIONI**

Art. 51 – Campi per le inumazioni	14
Art. 52 – Ordine di inumazione	14
Art. 53 – Modalità di inumazione	15
Art. 54 – Elementi di riconoscimento delle inumazioni	15

**CAPO II
REGOLE TECNICHE**

Art. 55 – Disciplina tecnica per la profondità dello scavo e per lo spostamento della terra	15
Art. 56 – Regole per l’esecuzione in funzione dell’età del defunto	16
Art. 57 – Divieto di impiego di materiale non biodegradabile	16
Art. 58 – Obbligo di inumazione separata. Eccezioni	16
Art. 59 – Modalità di posizionamento dei feretri	16

**CAPO III
GESTIONE DEGLI ELEMENTI ORNAMENTALI**

Art. 60 – Possibilità di collocare e coltivare arbusti e piante ornamentali	17
Art. 61 – Possibilità di collocare croci, monumenti ed altri ornamenti sulle fosse	17

**TITOLO VII
TUMULAZIONI**

**CAPO I
OGGETTO E CONDIZIONI DELLE SALME**

Art. 62 – Oggetto delle tumulazioni (sepulture private)	17
Art. 63 – Condizioni delle salme da tumulare	17
Art. 64 – Divieto di alterazione delle dimensioni delle salme. Vilipendio di cadavere	18

**CAPO II
MODALITA’ DI CONCESSIONE**

Art. 65– Tassa di concessione per la tumulazione. Fissazione e aggiornamento	18
Art. 66 – Spese di manutenzione	18
Art. 67 – Destinatari delle concessioni	18
Art. 68 – Tumulazione dei conviventi	19
Art. 69 – Esclusione di tumulazione multipla	19
Art. 70 – Elementi ornamentali	19

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LE TOMBE DI FAMIGLIA E MONUMENTALI

Art. 71 – Costruzione di tombe di famiglia o monumentali	19
Art. 72 – Divieto di cessione delle tombe di famiglia	20
Art. 73 – Divieto di costruzione senza autorizzazione	20

CAPO IV
DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 74 – Concessioni di tombe, nicchie o loculi	20
Art. 75 – Durata delle concessioni delle tombe di famiglia o monumentali	20
Art. 76 – Revoca ed estinzione delle concessioni	21

TITOLO VIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO I
TIPOLOGIA E SVOLGIMENTO DELLE ESUMAZIONI

Art. 77 – Tipologia delle esumazioni	21
Art. 78 – Disciplina delle esumazioni ordinarie	21
Art. 79 – Raccolta delle ossa e materiale rinvenuto durante l'esumazione	22
Art. 80 – Oggetti da recuperare	22
Art. 81 – Divieto generale di apertura dei feretri. Eccezioni	22
Art. 82 – Divieto di esumazione straordinaria. Eccezioni	22
Art. 83 – Attività di verbalizzazione	23

CAPO II
ESTUMULAZIONI. ESUMAZIONI FATTE PER SCOPI PARTICOLARI

Art. 84 – Disciplina delle estumulazioni. Rinvio	23
Art. 85 – Esumazioni straordinarie finalizzate al trasporto della salma fuori dal cimitero o alla cremazione	23

CAPO III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Art. 86 – Modalità di esecuzione di esumazioni od estumulazioni straordinarie	23
---	----

CAPO IV
ONERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESTUMULAZIONI

Art. 87 – Pagamento delle spese	24
---------------------------------	----

TITOLO IX
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI ED AUTOPSIE

CAPO I
CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 88 – Oggetto e finalità	24
Art. 89 – Autorizzazione alla cremazione	24
Art. 90 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa	25
Art. 91 – Identità delle ceneri	25
Art. 92 – Urne cinerarie e colombari	25
Art. 93 – Modalità di conservazione delle ceneri	26
Art. 94 – Dispersione delle ceneri	26
Art. 95 – Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri	27
Art. 96 - Affidamento delle ceneri	27
Art. 97 – Senso comunitario della morte	28
Art. 98 – Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni	28

CAPO II
AUTOPSIE

Art. 99 – Autopsie	28
--------------------	----

**CAPO III
ATTIVITA' DI IMBALSAMAZIONE**

Art. 100 – Imbalsamazione	29
Art. 101 – Imbalsamazione di cadaveri contaminati da radionuclidi	29

**TITOLO X
POLIZIA DEL CIMITERO**

**CAPO I
APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE**

Art. 102 – Disciplina per l'apertura del cimitero comunale	29
Art. 103 – Divieto di ingresso	29
Art. 104 – Divieti speciali	30
Art. 105 – Pulizia del cimitero	30
Art. 106 – Coltivazioni, fiori e corone	30
Art. 107 – Cura delle tombe da parte dei privati	31
Art. 108 – Diritto di rimozione forzata degli ornamenti	31

**CAPO II
DIVIETI E OBBLIGHI**

Art. 109 – Divieto di asportazione	31
Art. 110 – Divieto di danneggiamento o di modificazione dello stato dei luoghi	31
Art. 111 – Divieto di partecipazione alle esumazioni straordinarie	31
Art. 112 – Obbligo di mantenimento di un contegno corretto	32

**TITOLO XI
COSTRUZIONI ESTERNE AI CIMITERI**

**CAPO I
DISCIPLINA DELLE CAPPELLE PRIVATE**

Art. 113 – Costruzione di cappelle private fuori dal cimitero	32
---	----

Art. 114 – Tumulazione in cappelle private fuori dal cimitero	32
Art. 115 – Tasse di concessione	32
Art. 116 – Obbligo di conformità	32
Art. 117 – Autorizzazione ministeriale alla tumulazione in luoghi particolari	33

TITOLO XII CONTRAVVENZIONI

CAPO I DISCIPLINA DELLE CONTRAVVENZIONI E RINVIO IN MATERIA PENALE

Art. 118 – Disciplina delle contravvenzioni	33
---	----

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I SOPPRESSIONE DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 119 – Soppressione del cimitero comunale	33
Art. 120 – Limiti all’utilizzo del terreno in caso di soppressione del cimitero	33
Art. 121 – Conseguenze della soppressione sulle concessioni in essere	34
Art. 122 – Destinazione dei monumenti e dei segni funebri in seguito alla soppressione	34

CAPO II ABROGAZIONI E PUBBLICITA’

Art. 123 - Norme abrogate	34
Art. 124 - Pubblicità del regolamento	34

CAPO III CASI NON PREVISTI E MUTAMENTI NORMATIVI

Art. 125 – Casi non previsti dal regolamento	34
Art. 126 – Effetti dei mutamenti normativi. Rinvio automatico	35
Art. 127 - Entrata in vigore	35